

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N.di Repertorio 5582

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi

E

l'Impresa URSO Fausto da Brindisi per la esecuzione
di lavori di rifacimento del solaio di copertura al
lotto di case popolari per Reduci nel Comune di Brin-
disi.-

Importo al netto di £. 4.885.336.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantadue in questo giorno

otto del mese di *Novembre* nella sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi avanti a me Ing. Antonio Longo, Diret-
tore Generale F.F. - Funzionario Rogante - dell'Isti-
tuto predetto, autorizzato con ordinanza n.17/72 in
data 7 settembre 1972 del Presidente del Consiglio
di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula
dei contratti nell'interesse dell'Istituto stesso, ai
sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. 28 Aprile '38

Registrato a Brindisi li 15 NOV. 1972

al N. 2392 Mod. I Vol.

Es. lire
Il Direttore
F. F. Longo
IL DIRETTORE D. 2. GL.
1/11 1972

n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408 sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge: 1°)-Il Dott.Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7.9.1922 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi per nome e per conto del quale dichiara di agire; 2°)-Il Sig.Fausto URSO, nato il 24 febbraio 1928 in Brindisi ed ivi residente alla via Farinata degli Uberti n.19, titolare dell'Impresa edile omonima.--

P R E M E S S O

- CHE il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto ha autorizzato, nella seduta del 30.6.1970 con delibera n.1872 l'esecuzione della terza fase di manutenzione straordinaria generale;
- CHE con ordinanza n.14/72 del 2 agosto 1972 è stato disposto l'esperimento della licitazione privata per l'appalto dei lavori di rifacimento del solaio di copertura al lotto di case popolari per Reduci nel Comune di Brindisi per un importo di Lire 5.143.000=
- CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto;
- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto

dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 9 Agosto 1972, ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.15 Imprese, come da raccomandata 5781 del 2.8.1972, che resta allegata sotto la lettera "A";

- CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore dodici dell'8.8.1972;

- CHE esperimento la detta licitazione privata in data 9.8.1972 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Fausto URSO da Brindisi col ribasso d'asta di Lire 4,81% (lire quattro e centesimi ottantuno per cento), come da relativo verbale che resta allegato al presente atto sotto la lettera "B";

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera "C" e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.-

- CHE l'Impresa Fausto URSO da Brindisi intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli relativi e correlativi, mediante fidejussione

CAPI. PROV. DI BR. IL FUNZIONARIO ROGANTE (Dott. Ing. Antonio Longo)

CAPI. PROV. DI BR. MONITORIA OTTIMISI

bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962^{n° 4063} ed offre un ulteriore ribasso di £.0,20% (lire Zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di £.4,81% (lire quattro e centesimi ottantuno per cento).-

CIO' PREMESSO: le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Fausto URSO da Brindisi, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, lo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Fausto URSO da Brindisi "IMPRESA".

ART.2°)- Il Dott.Raffaele FISCHETTO nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Fausto URSO da Brindisi, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del solaio di copertura al lotto di case popolari per Reduzi in Brindisi, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Isti

tuto per l'importo complessivo di lire 5.143.000.=
(lire cinquemilionicentoquarantatremila.4) a base
d'asta che, per effetto del ribasso di lire 4,81%
(lire quattro e centesimi ottantuno per cento) e di
quello aggiuntivo di lire 0,20% (lire zero e centesi
mi venti per cento), per fidejussione bancaria, in
tutto £.5,01% (lire cinque e centesimi uno per cento)
sui prezzi della perizia, si riducono a lire 4.885.336.4
(lire quattro-milioniottocentottantacinquemilatre-
zentotrentasei).-

ART.3°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Re-
golamento di contabilità di Stato approvato con R.D.
23 Maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del
presente contratto, per quanto non venga allo stesso
materialmente allegato, il Capitolato Generale a stam-
pa per gli appalti delle opere di competenza del Mi-
nistero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16
Luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-
mate tutte le condizioni generali stabilite dalle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di
opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione
ai patti con il presente atto convenuti, alla osser-
vanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente
obbligata.-

LA REGIONE AUTONOMA
DELLA SICILIA
IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Antonio Longo)
[Signature]

ART.4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.6 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART.5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig.Fausto URSO da Brindisi presta la cauzione di lire 244.781.=(lire duecentoquarantaquattromilasettecentottantuno), mediante atto di fidejussione bancaria del 3-XI-1972, fino alla concorrenza di L.244.781.=(lire duecentoquarantaquattromilasettecentottantuno), rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Puglia di Bari, che resta allegata al presente atto sotto la lettera D.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto

ART.6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tener-

si sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ul
timazione dei lavori e relativa penale, visita di
collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda
la esecuzione delle opere oggetto del presente con-
tratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità
dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto
disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per
quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non
considerato, al Regolamento Generale sulla Contabi-
lità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per
gli appalti delle opere di competenza del Ministero
dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta
conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle con
dizioni locali delle cave e dei materiali, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dei prezzi che
rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà del-
l'Amministrazione Appaltante di procedere alla revi
sione dei prezzi a termine delle vigenti disposizio
ni di legge sulla materia.-

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga espli-
citamente alla scrupolosa osservanza di tutte le
norme vigenti e di quelle che venissero eventualmen-
te emanate durante la esecuzione dei lavori in mate

ria di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.uno della Legge 10.12.1953 n.936.-

ART. 10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20 Marzo 1865, N.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART. 11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il con

tratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART. 12°)-L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.*

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.*

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Sta-zione Appaltante o ad essa segnalata dell'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART.14°)- Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART.15°)-Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente con-

tratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa a qualsiasi titolo corrisposta, nonchè le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari.-

A richiesta io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.4

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione di cui all'art.147 del T.U. 28 Aprile 1938 n.1165.- prorogato dalla Legge 18 Marzo 1968 n.402.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per in-

tero su facciate undici e righi uno sino a questo
punto della dodicesima facciata, oltre le formalità
di chiusura.=

*firmato: Raffaele Loschello, Fausto Viro,
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante.*

Per copia conforme

Brindisi, li 17 NOV. 1972

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)



[Handwritten signature]